

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo.

Art. 2

Dalla data di efficacia giuridica delle cessioni la titolarità dei rapporti di lavoro del personale ceduto prosegue, senza soluzione di continuità ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze della Banca cessionaria con la conservazione di tutti i diritti che ne derivano ai sensi di legge.

Sempre a decorrere dalla predetta data di efficacia giuridica, la Banca cessionaria applicherà nei confronti del personale ceduto la contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore del credito tempo per tempo vigente nonché tutte le normative nazionali di settore che disciplinano specifiche materie e tutti gli accordi e le disposizioni aziendali vigenti presso la stessa in quanto applicabili al Personale entrato in Azienda a far data dal 16 marzo 2009, salvo quanto previsto dal presente Accordo.

La cessionaria si impegna, fermo quanto precede e fatto salvo quanto previsto dal presente accordo, ad assicurare il mantenimento della retribuzione individuale annua negli importi rilevabili alla data del 15 marzo 2009, riconducendo la predetta retribuzione individuale annua ai criteri amministrativi in uso presso la cessionaria medesima, in un'ottica di armonizzazione amministrativa.

In attuazione dell'Accordo Quadro 8 luglio 2008, dell'Accordo 22 luglio 2008 nonché del Verbale di Accordo 29 ottobre 2008 in materia di Fondo di Solidarietà e connessi Piani di esodo incentivato presso la Banca cedente - da intendersi così integralmente richiamati, trascritti e recepiti quale parte integrante del presente documento - il personale ceduto che:

1. risultando in possesso dei requisiti per avere immediato diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia abbia fatto pervenire entro il 31 ottobre 2008 la propria proposta irrevocabile di risoluzione del rapporto di lavoro;

ovvero,

2. abbia aderito entro il 31 ottobre 2008 all'offerta al pubblico presso la società cedente mediante presentazione alla medesima dell'apposita domanda, vedrà perfezionarsi la risoluzione del rapporto di lavoro da parte della Banca cessionaria, secondo termini, condizioni, regole e modalità stabiliti dal suddetto accordo del 22 luglio 2008 che continuerà pertanto a trovare applicazione presso il Banco di San Giorgio esclusivamente nei confronti del personale ceduto che, risultando in possesso dei requisiti ivi previsti, si sia avvalso entro il 31 ottobre 2008 della relativa disciplina.

Art. 3

Dalla data di efficacia giuridica delle cessioni, il personale trasferito conserva alle dipendenze della cessionaria l'inquadramento acquisito al momento del passaggio e continua a essere adibito, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive della cessionaria, alle stesse mansioni o, in alternativa, a mansioni equivalenti comunque riconducibili al citato inquadramento in un'ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite.

Art. 4

Con riferimento agli esercizi 2009 e 2010 le Parti convengono che il premio aziendale verrà erogato dalla cessionaria, ricorrendone i requisiti e i presupposti contrattuali, alle condizioni e secondo le variazioni che saranno definite per i dipendenti del Banco di San Giorgio, assumendo quale importo base di riferimento del Premio aziendale € 2.050,00

[Handwritten signature]

(euro duemilacinquanta) - 3° livello della 3^a Area Professionale - con applicazione della scala parametrica di cui al vigente CCNL.

A decorrere dall'esercizio 2011, il Premio aziendale verrà allineato a quello che sarà definito per il restante personale del Banco di San Giorgio anche con riferimento all'importo base e alla scala parametrica.

Art. 5

In materia di assistenza sanitaria e di coperture assicurative contro gli infortuni professionali ed extra-professionali e caso morte, le Parti si danno atto che il personale di Intesa Sanpaolo interessato dalle richiamate cessioni, a decorrere dalla data di efficacia dell'operazione in esame, sarà destinatario delle forme di assistenza e delle polizze assicurative in vigore presso la Banca cessionaria, in conformità alle previsioni dei relativi Statuto/Regolamento.

Al fine di evitare carenze di prestazioni sanitarie, il suddetto personale manterrà, fino e non oltre il 31 marzo 2010, il diritto a fruire delle prestazioni stesse per il tramite della forma di assistenza sanitaria di cui è già destinatario alle condizioni di contribuzione complessiva tempo per tempo vigenti, senza oneri per il lavoratore (con riferimento al dipendente stesso e ai famigliari fiscalmente a carico).

Resta inteso che:

- il personale ceduto, già iscritto alle Casse sanitarie dell'ex Gruppo Intesa e dell'ex Gruppo Sanpaolo IMI, il quale risolverà il rapporto di lavoro per avere maturato il diritto a pensione ai sensi dell'accordo sindacale del 22 luglio 2008 richiamato all'art. 2 (punto 1) del presente Verbale di Accordo entro i termini temporali ivi previsti, potrà fruire, a richiesta, dell'iscrizione alle predette Casse alle condizioni contemplate dalle rispettive discipline;
- il personale ceduto, già beneficiario di prestazioni di assistenza sanitaria presso la Banca cedente, il quale accederà al Fondo di Solidarietà ai sensi dell'accordo sindacale del 22 luglio 2008 richiamato all'art. 2 (punto 2) del presente Verbale di Accordo, manterrà a richiesta il diritto a fruire delle prestazioni stesse per il tramite della forma di assistenza sanitaria della cedente di cui è già destinatario fino al mese precedente a quello in cui percepirà il trattamento di pensione dell'AGO, alle medesime condizioni di contribuzione previste tempo per tempo per il personale in servizio della cedente (sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico dell'Azienda), mantenendo poi, sempre a richiesta, se iscritto alle Casse sanitarie dell'ex Gruppo Intesa e dell'ex Gruppo Sanpaolo IMI la facoltà di proseguire l'iscrizione alle condizioni riservate al personale in quiescenza della cedente.

Art. 6

Circa la previdenza complementare, ferme restando le vigenti previsioni normative in materia, le Parti stabiliscono quanto segue:

A) Fondi pensione a contribuzione definita

I dipendenti ceduti, iscritti alla data del 15 marzo 2009 a Fondi Pensione a contribuzione definita, potranno in via alternativa:

- 1) "congelare" la propria posizione previdenziale complementare maturata alla predetta data presso il Fondo di appartenenza alle condizioni ivi vigenti, iscrivendosi, al contempo, alla forma di previdenza complementare prevista presso il Banco di San Giorgio alle condizioni ivi vigenti conservando i livelli di contribuzione aziendale acquisiti presso la cedente al momento del passaggio e le relative dinamiche.

Vertical handwritten notes on the left margin:
Dobbi in Paolo
VALPA
Poli

Vertical handwritten notes on the right margin:
Fisac
F. I. A. S. C. C. e

Handwritten signatures and stamps at the bottom:
SINTUB
Mauri
SILCET
M. Brianes
FISAC
Alessandri
P. S. U. C. C. e

- 2) trasferire dal giorno successivo alla predetta data, e nei tempi tecnici necessari, alla forma di previdenza complementare prevista per i dipendenti del Banco di San Giorgio, la posizione da loro maturata sino al 15 marzo 2009 alle condizioni ivi vigenti conservando i livelli di contribuzione aziendale acquisiti presso la cedente al momento della cessione e le relative dinamiche.

Con riferimento ai punti 1) e 2) precedenti, resta inteso che qualora il contributo alla previdenza complementare risulti superiore alle misure vigenti presso la Cessionaria, lo stesso è da considerarsi assorbibile, fino a concorrenza, da eventuali futuri incrementi in materia di previdenza derivanti da qualsiasi titolo, ragione o causa.

In ogni caso Banco di San Giorgio manterrà il versamento della rispettiva contribuzione secondo le aliquote aziendali oggi vigenti in Intesa Sanpaolo e le relative dinamiche, e nelle misure effettivamente versate sulle singole posizioni individuali, fino alla maturazione, per ciascuno degli interessati, dei requisiti minimi per il pensionamento AGO. Successivamente a tale termine la contribuzione al Fondo pensione a carico dell'azienda verrà allineata a quella tempo per tempo vigente presso il Banco di San Giorgio.

B) Fondi pensione a prestazione definita

Ai dipendenti interessati dal trasferimento d'azienda, iscritti alla data del 15 marzo 2009 alla Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale dell'Istituto Bancario Sanpaolo di Torino, saranno applicate le previsioni di cui all'art. 41 bis dello Statuto della Cassa medesima.

Art. 7

A far data dal 16 marzo 2009, la Cessionaria applicherà ai dipendenti interessati le agevolazioni creditizie, le facilitazioni nei servizi bancari e le condizioni di conto corrente previste per i dipendenti della Cessionaria.

La Banca cessionaria continuerà ad assicurare al personale complessivamente ceduto il mantenimento dei finanziamenti per i mutui ed i prestiti ipotecari già erogati o già deliberati alla data del conferimento, radicati presso le filiali oggetto di cessione, alle condizioni e misure stabilite nei relativi contratti ipotecari e con le modalità di addebito previste presso la cessionaria.

In caso di utilizzi eccedenti i limiti di fido in conto corrente in vigore presso la Banca cessionaria, saranno definite, d'intesa con la banca stessa, opportune forme di intervento.

Art. 8

Per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi ex art. 94 (6° comma) CCNL 8 dicembre 2007 relative al personale interessato, Banco di San Giorgio subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate in Intesa Sanpaolo fino al 15 marzo 2009.

Art. 9

Il personale ceduto con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze della Banca cessionaria il contratto part time già in essere alla data della cessione, alle stesse condizioni pattuite.

Art. 10

Per quanto concerne il premio di fedeltà in corso di maturazione la Banca cessionaria riconoscerà al personale proveniente dalla cedente l'anzianità di servizio effettivamente maturata da ciascuno degli interessati all'atto del trasferimento del rapporto di lavoro. In particolare, per il personale interessato che alla data della cessione abbia maturato un'anzianità di servizio inferiore ai 25 anni, il premio sarà erogato dalla banca cessionaria

Roberto
VILPA
FAB
FAB
FAB

FAB
Diletti
FAB
FAB
FAB

Roberto
SILVEA
FISAC
Roberto

al raggiungimento dell'anzianità prevista presso quest'ultima (25 anni di servizio). Il relativo importo si comporrà di due quote determinate in ragione del periodo di servizio prestato presso la Banca cedente (secondo quanto stabilito dalla relativa normativa aziendale vigente in materia) e presso la Banca cessionaria, in ottemperanza alle disposizioni normative in materia tempo per tempo vigenti presso quest'ultima.

Dalla quota a carico della cedente sarà in ogni caso scomputato quanto eventualmente già percepito in via di anticipazione allo stesso titolo.

Circa invece il personale che alla data della cessione ha maturato un'anzianità di servizio superiore ai 25 anni la Banca cessionaria riconoscerà, laddove previsto dalla normativa della cedente, un premio al raggiungimento del 35[^] anno di anzianità pari alla quota accantonata relativa al servizio prestato presso la Banca cedente.

Art. 11

La Banca cessionaria favorirà la pronta integrazione e valorizzazione professionale del personale complessivamente ceduto ricorrendo a un'adeguata formazione, anche al fine di consentire un utilizzo corretto di procedure diverse rispetto a quelle della Banca cedente. Le Parti convengono sulla opportunità che le predette risorse siano inserite in appositi programmi di riconversione e di riqualificazione professionale finanziabili, in forza del presente Accordo, tramite le prestazioni ordinarie erogabili dal Fondo di Solidarietà del settore del credito istituito con D.M. 158/2000 (art 5, comma 1, lettera a) punto 1), nonché tramite l'accesso ai fondi comunitari, nazionali e regionali. All'uopo, saranno perciò predisposti mirati progetti di formazione e addestramento professionale funzionali alla realizzazione di specifici obiettivi di riconversione e di riqualificazione professionale, volti peraltro a favorire il mutamento e/o il rinnovamento delle professionalità delle Risorse coinvolte.

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Banco di San Giorgio

Organizzazioni Sindacali

[Handwritten signatures and stamps for Intesa Sanpaolo S.p.A. and Banco di San Giorgio]
SILCEA
FABI
SICREA
Ma Gianca

[Handwritten signatures and stamps for Organizzazioni Sindacali]
FISAC
SINFUB
UGL
Eufio Lombelli